



COMUNE DI CHIARAVALLE

REGIONE MARCHE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO (DEHORS)

Approvato con Delibera C.C. n. 40 del 13/05/2011 e successive modifiche
apportate con Delibere C.C. n. 2 del 25/02/2013 e n. 34 del 26/07/2013

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Tipologie
- Art. 4 - Criteri generali di collocazione
- Art. 5 - Criteri generali di realizzazione
- Art. 6 - Ambiti urbani omogenei
- Art. 7 - Elementi di arredo (tipologie, materiali e colori)
- Art. 8 - Elementi di copertura (tipologie, materiali e colori)
- Art. 9 - Fioriere (tipologie materiali e colori)
- Art. 10 - Pubblicità su elementi componenti i dehors
- Art. 11 - Permessi autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda
- Art. 12 - Proroga e Rinnovo
- Art. 13 - Manutenzione
- Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 15 - Vigilanza
- Art. 16 - Sanzioni
- Art. 17 - Misure ripristinatorie
- Art. 18 - Disposizioni di rinvio
- Art. 19 - Norme finali e transitorie

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione sul suolo pubblico comunale e su area privata, di elementi di varia tipologia individuati come dehors, inerenti l'arredo urbano.

L'obiettivo è quello di potenziare le qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, con particolare riguardo al tessuto urbano storico, nonché quella dei beni storico-culturali che su di esso insistono e assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono con il termine "suolo pubblico" a titolo di equiparazione, oltre le aree appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per dehors: l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o facilmente rimovibili) posti, anche temporaneamente, in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizio con consumo immediato sul posto;
temporaneità: un periodo di durata complessiva non superiore a 210 giorni annui, calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico;

Art. 3

Tipologie

1. Gli elementi dei dehors di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:

- a) Tavoli, sedie, poltroncine;
- b) Fioriere ed elementi di delimitazione;
- c) Pedane;
- d) Apparecchi per climatizzazione;
- e) Impianto di illuminazione;
- f) Cestini per raccolta rifiuti;
- g) Ombrelloni;
- h) Tende e coperture di varie tipologie.

Art. 4

Criteri generali di collocazione

1. Non è consentito occupare spazio e installare dehors in prossimità di intersezioni viarie ai sensi del codice della strada. E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio minimo di m. 1,50. In nessun caso dovrà essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. L'autorizzazione non potrà inoltre essere concessa qualora il dehors arrechi ostacolo alla visuale di sicurezza e contrasti con le norme del Codice della Strada.
2. In tutta la zona 1 e nel suolo antistante il fronte degli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n. 42 in tutte le altre zone, deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica e garantendo una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a m. 2,00 e deve essere rilasciato parere da parte dell'Ente titolare del vincolo.
3. Il gestore del pubblico esercizio e l'artigiano concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, dovrà rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.
4. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
5. L'occupazione di suolo e la collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario, e/o in spazi limitrofi appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
6. Non è consentito installare dehors se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da intenso traffico veicolare secondo le indicazioni dell'Ufficio di Polizia Municipale.
7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
8. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, essere rimosso, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione decida di organizzare una manifestazione sul luogo occupato dai dehors.
9. I dehors dovranno garantire un'adeguata fruibilità degli spazi circostanti.

Art. 5

Criteri generali di realizzazione

1. Delimitazione dell'area

1.1. Non sono ammesse delimitazioni se non con finalità meramente protettiva e di arredo, comunque in forma non continua, ad esclusione delle delimitazioni realizzate con parapetti in vetro trasparente o similari (policarbonato, plexiglass, ecc.) con struttura di

sostegno in metallo o in legno e con grigliati in legno. Nelle zone carrabili non è comunque ammessa la delimitazione continua sul fronte del dehors prospiciente i percorsi pedonali. Le strutture di delimitazione devono avere altezza non superiore a mt. 1.60.

1.2. Per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico effettuata con arredi posti direttamente sull'area pubblica senza l'ausilio di pedane, si prevede l'obbligo di delimitare l'occupazione con elementi aventi le caratteristiche prescritte al precedente punto 1.1.

2. Pavimentazione dell'area

2.1. L'area interna alla delimitazione, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, dovrà essere di norma realizzata con una pedana, (verrà comunque valutato caso per caso in funzione della sicurezza, dell'accessibilità, del decoro e della viabilità, la possibilità di utilizzare direttamente il suolo pubblico). La pedana dovrà essere pavimentata preferibilmente in legno, trattato con impregnante idrorepellente o con materiali che ne riproducano l'effetto, di altezza massima di cm. 10 o comunque a livello del marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. L'accessibilità alla pedana dovrà avvenire per mezzo di una rampa con caratteristiche conformi alla Legge 13/89. Non sono ammesse pedane con profondità inferiore a metri 1,50 e non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale amovibilità delle stesse.

2.2. Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti.

2.3. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'autorizzazione.

3. Elementi di arredo

3.1. Tavoli e sedie: dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. Nelle zone 1 di cui al successivo articolo 6 tavoli e sedie dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.

3.2. Impianti di climatizzazione: è consentita l'installazione di apparecchi omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici.

3.3. Impianto di illuminazione: l'illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione \geq IP 55. Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della vigente normativa e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors. Nelle zone 1 e 2 non è ammesso l'uso di tubi fluorescenti. Le luci d'illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche, né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

L'impianto di illuminazione dovrà essere alimentato dall' esercente. Per quanto riguarda i collegamenti elettrici all'impianto esistente saranno ammesse cabalette in PVC con coperchio pedonabili o collegamenti aerei alla rete (H da terra > di ml 3,00) senza attraversamento di sedi stradali carrabili pubbliche.

3.4. Cestini: è ammessa la collocazione di cestini purché in colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

4. Elementi di copertura

4.1. La copertura dei dehors è consentita, con esclusione dei percorsi porticati. Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. Le coperture dovranno avere forma regolare e medesimo colore e dovranno avere altezza non superiore a mt. 3,20. In presenza di apparecchi riscaldanti le coperture delle tende dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/849).

4.2. Nella zona 1 al di fuori delle fasce di rispetto di m. 2,00 di cui all'art. 4.2 è consentito esclusivamente l'utilizzo degli elementi di copertura di cui all'art. 3, comma 1, lett. g).

5. Norme generali

5.1. Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori dei dehors, dovrà essere effettuata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada, sempre che risultino conformi a quelli previsti dal presente regolamento. In prossimità degli edifici vincolati, nelle piazze storiche e lungo gli assi storici, indicati all'art. 6, comma 2, dovranno essere ricercate soluzioni unitarie quanto a tipologie, materiali e colori di coperture, arredi e fioriere.

5.2. Le strutture e tutti gli elementi dei dehors dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica, e superamento delle barriere architettoniche.

Art. 6

Ambiti urbani omogenei

1. Al fine di consentire una corretta occupazione del suolo con le tipologie indicate nell'art. 3, sono individuati negli elaborati grafici allegati al presente regolamento i seguenti ambiti omogenei di inserimento:

Zona 1 – Area Piazza Garibaldi;

Zona 2 – Centro Storico del Capoluogo e della Grancetta;

Zona 3 Centro Abitato del Capoluogo e della Grancetta;

Zona 4 Resto del territorio comunale.

Art. 7

Elementi di arredo (tipologie, materiali e colori)

1. Zone 1 e 2:

Tavoli e sedie potranno essere in acciaio inox, in metallo verniciato, in metallo con finitura satinata, in legno, ed in materie plastiche purché assemblate, scelti in armonia con il contesto ambientale in cui si inseriscono. E' vietato l'uso di arredi in plastica termoplastica.

La gamma dei colori dovrà essere conforme a quella del Piano del Centro Storico comunale.

2. Zone 3 e 4:

Nelle Zone 3 e 4 non ci sono limitazioni all'impiego di materiali e colori.

Art. 8

Elementi di copertura (tipologie, materiali e colori)

1. Ombrelloni: di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

2. Tende a falda (a telo teso o pantalera): costituite da uno o più teli retraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo. Saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata. L'impiego delle tende a falda è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno dei percorsi porticati e delle gallerie e in prossimità degli edifici vincolati, l'altezza da terra minimo m. 2,20 libero sia da elementi rigidi che mobili.

3. Copertura a doppia falda: si presenta con due soluzioni:

3.1. con struttura centrale di sostegno;

3.2. con montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei due lati minori.

4. Coperture a capottina: si presenta con due soluzioni:

4.1. con struttura centrale di sostegno e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata;

4.2. con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata. Non sono ammesse realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alle facciate degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati sui lati maggiori.

5 Copertura a padiglione: si presenta, di massima, con due soluzioni:

5.1 con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;

b) a pianta centrale con struttura in metallo e/o in legno con copertura nervata e/o tesa.

6. Copertura a vela: costituita da telo acrilico o analogo, con montanti di appoggio al suolo in legno o metallo. Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e qualora esistano, delle cornici delle stesse.

7. Copertura a gazebo: con struttura in metallo e/o in legno, senza chiusure frontali o laterali.

7.1. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

8. Materiali e colori ombrelloni.

8.1. Zone 1 e 2:

nelle zone 1 e 2 dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato con colore coordinato con gli elementi di arredo urbano esistente, con palo centrale o laterale. Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna. Per ogni esercizio commerciale gli ombrelloni saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche costruttive, colori e personalizzazioni.

8.2. Zone 3 e 4:

Nelle zone 3 e 4 dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato. Il telo di copertura dovrà essere in tinta unita o rigato, con bande larghe di dimensione uguale o maggiore di cm. 10, in colori tradizionali, coordinati con l'arredo urbano esistente.

9. Altre tipologie di copertura.

9.1. Zona 2

Nelle Zone 2 i sostegni metallici dovranno essere verniciati in tonalità opaca, di colore grigio o di acciaio satinato. Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna. Per ogni esercizio commerciale gli ombrelloni saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche costruttive, colori e personalizzazioni.

9.2. Zone 3 e 4.

Nelle Zone 3 e 4 non ci sono limitazioni all'impiego di materiali. I teli potranno essere in tinta unita o rigata o bicolore con bande di dimensione uguale o maggiore di cm.10, ricercando una armonia cromatica con gli edifici circostanti.

10. In tutte le tipologie sono comunque escluse le tamponature laterali.

Art. 9

Fioriere (tipologie materiale e colori)

1. Norme generali.

In generale il materiale per le fioriere dovrà essere scelto in accordo con le altre componenti del dehors e con l'ambiente circostante.

2. Le fioriere dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute non superiori ad mt. 1,00 di lunghezza, non dovranno superare i mt. 1,60 di altezza complessiva compresa l'essenza a dimora, non dovranno costituire pericolo o intralcio alla circolazione, e dovranno essere adornate con piante sempreverdi o essenze floreali tenute a regola d'arte.

3. Zona 1

Nella zona 1 non è consentito l'impiego di materiali plastici o di conglomerato cementizio.

4. Zone 2, 3 e 4:

Nelle Zone 2, 3 e 4 non ci sono limitazioni all'impiego di materiali e colori.

5. L'impiego di fioriere e di vasi ornamentali con forma cubica parallelepipedica, cilindrica è ammesso in tutto il territorio comunale.

6. Non è ammesso l'impiego di essenze quali piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie, piante velenose.

7. Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

Art. 10

Pubblicità su elementi componenti i dehors

1. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

Art. 11

Permessi autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda

1. Il titolare di un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizio con consumo immediato sul posto, che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente e su aree private, il titolare dell'esercizio dovrà presentare all'area Gestione del Territorio, almeno quarantacinque giorni prima di quello previsto per la installazione del dehors, formale istanza su apposito modello, in bollo, corredata dalla seguente documentazione:

- a) generalità del richiedente;
- b) numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- c) ubicazione dell'esercizio per il quale viene richiesto il dehors;
- d) indicazione della durata dell'occupazione di suolo pubblico desiderata e relativa superficie.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

3.1 progetto, redatto da tecnico abilitato alla professione, in triplice copia (salvo ulteriori copie per l'ottenimento di specifici pareri), di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali.

Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc.

Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria, non necessariamente redatta da tecnico abilitato, con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali.

3.2. relazione tecnica;

3.4. fotografie a colori del luogo dove il dehors dovrà essere posizionato;

3.5. Valutazione di Impatto Acustico ambientale in triplice copia redatta da tecnico competente di acustica ai sensi della Legge 447/95, o in alternativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti che l'attività svolta non produce aumento della rumorosità nei confronti dei complessi abitativi limitrofi ai sensi de D.G.R. n.896 del 24/06/2003 art. 5.2;

3.6. nulla osta del proprietario dell'area, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura dovesse essere posta a contatto di edificio o su area privata o gravata di uso

pubblico e nulla osta da parte dell'Amministrazione comunale qualora la struttura dovesse essere posta su area privata gravata di uso pubblico o su area pubblica.

3.7. (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione) copia di avvenuto pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e l'avvenuto pagamento della tassa per lo smaltimento rifiuti, relativa all'anno precedente.

3.8. polizza assicurativa a garanzia degli eventuali danni causati al suolo pubblico occupato. Oltre alla stipula di nuova polizza è ammessa l'estensione dell'assicurazione della copertura assicurativa del locale.

3.9. atto di impegno contenente le seguenti condizioni:

- a) impegno alla rimozione del dehors alla scadenza dell'autorizzazione e ripristino della situazione precedente;
- b) impegno, con spese a cura del titolare dell'autorizzazione, di rimozione del dehors, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione decida di organizzare una manifestazione sul luogo occupato dai dehors;
- c) impegno all'adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
- d) impegno a non destinare il dehors ad usi diversi da quello per cui viene concesso.
- e) impegno a stipulare convenzione con l'ufficio Tributi per tassa occupazione suolo pubblico contestualmente al ritiro dell'autorizzazione o al deposito dell D.I.A. di cui al comma 5 del presente articolo.
- f) impegno a sollevare il comune da ogni responsabilità verso terzi.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors, di cui sopra, è fissato in 45 giorni.

5. Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors è subordinato al parere favorevole espresso da:

- a) Comando di Polizia Municipale;
- b) Servizio Edilizia Privata.

6. La procedura del presente articolo può essere sostituita da una Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.), presentata dall'interessato e comunque corredata della documentazione di cui al presente articolo, compresa la dichiarazione di conformità al presente Regolamento, a tutti i pareri necessari, compreso quello dell'Amministrazione comunale quale proprietario dell'area.

Art.12

Proroga e rinnovo

1. La proroga dell'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico con dehors può essere ottenuta previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo con allegata la documentazione di cui al comma 2 art.11 del presente Regolamento.

2. Il Rinnovo dell'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico, qualora non venissero apportate modifiche agli elementi che compongono il dehors rispetto alla precedente autorizzazione, può essere rinnovata previa presentazione di istanza in bollo, almeno 30 giorni prima dell'inizio della nuova occupazione, ai sensi del comma 2 art.11 ed atto d'impegno ai sensi del comma 3.9 dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 13

Manutenzione

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. Gli arredi dovranno essere disposti sulla pedana pronti all'uso e non ammassati l'uno sull'altro; solo nel periodo notturno e durante la chiusura dell'attività potranno essere ammassati e protetti.
3. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.
4. L'eventuale sostituzione degli elementi che compongono il dehors (arredi, pavimentazioni e coperture) con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni.

Art. 14

Revoca dell'autorizzazione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. La concessione può essere, altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli elementi che compongono il dehors siano apportate modifiche rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - c) quando l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo.
 - d) Quando non venga stipulata apposita convenzione con l'ufficio tributi ai sensi della lettera e) comma 3.9 art.11.

Art. 15

Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardante l'occupazione del suolo pubblico, richiamate o stabilite dal presente regolamento, sulla corretta realizzazione, sull'esatto posizionamento, sull'osservanza delle prescrizioni inserite nell'autorizzazione, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza dell'autorizzazione.

Il Sindaco può emettere ordinanza di cui al presente regolamento.

Art. 16

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da Leggi e Regolamenti Comunali, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 77 fino ad un massimo di Euro 500.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, gazebo ed altre strutture similari, senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita, o oltre i limiti temporali di efficacia o sia destinato ad uso diverso da quello dei dehors, il titolare del pubblico esercizio o della attività commerciale, le cui strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione.
3. Salva l'applicazione della disciplina, contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge n°689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
4. Nel caso in cui una medesima violazione sia reiterata più volte nel corso dell'anno solare, il Comune, per le prime due violazioni irroga una sanzione pecuniaria, alla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, sospende l'utilizzazione del dehor per un periodo da un minimo di tre ad un massimo di venti giorni.

Art. 17

Misure ripristinatorie

1. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, l'Ufficio che rilascia la Concessione emetterà un atto di diffida per intimare la rimozione delle strutture abusivamente installate. Qualora il gestore dell'esercizio, entro il tempo fissato non provvedesse al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività cui la struttura è annessa.
2. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del corpo di Polizia Municipale. Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

Art. 18

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio ai vigenti Regolamenti comunali in materia di Polizia urbana, Sanità, Occupazione suolo pubblico, Edilizio e al Codice della Strada, nonché al Piano di zonizzazione acustica.

2. Nel caso la richiesta di attrezzature riguardi un'area sottoposta a vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004, le disposizioni e prescrizioni previste nel parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo prevalgono sulla norma contenente nel presente regolamento.

Art. 19

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti già in possesso di concessioni permanenti dovranno ottenere regolare autorizzazione ai sensi dell'art.11 ed adeguare le strutture esistenti secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento. Nel caso in cui l'occupazione avvenga su proprietà privata gravata da servitù di uso pubblico, la documentazione di cui all'art. 11 comma 3 punto 6 non dovrà essere prodotta.

3. Nel caso in cui il titolare dell'occupazione, sia essa temporanea che permanente, dimostri (con documentazione verificabile) che gli elementi di arredo urbano attualmente in possesso sono stati acquistati tra il 01/01/2010 e la data di approvazione del presente regolamento, l'adeguamento degli stessi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, dovrà avvenire entro il 31/05/2015.